

Repertorio n. 2626

Raccolta n. 1984

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno **uno febbraio duemilaventicinque**, alle **ore** quindici.

1 febbraio 2025

In **Como**, via Tommaso Grossi n. 18.

Avanti a me Avv. **GIOVANNI DE IORGI, Notaio in Castellanza**,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è comparso:

- GARBUIO Santo, nato a Como (CO) il giorno 20 agosto 1970,
domiciliato per la carica presso la sede legale di cui *infra*,
codice fiscale GRB SNT 70M20 C933E, il quale dichiara di
intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Direttivo dell'associazione:

"UN CUORE PER L'AUTISMO O.N.L.U.S.", con sede legale in
Bosisio Parini (LC), via Don Luigi Monza n. 20, codice
fiscale 92074010130, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che si è
riunita in questo giorno, ora e luogo, l'assemblea
straordinaria della predetta associazione per discutere e
deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Adozione di un nuovo testo di statuto ai fini
dell'adeguamento alla normativa prevista dal Codice del Terzo
Settore (d.lgs. n. 117 del 2017); deliberazioni
conseguenziali ed accessorie.

La stessa parte comparente mi chiede di redigere il verbale
dell'assemblea medesima.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12
del vigente statuto, il richiedente, nella suindicata
qualità, il quale

constata e dà atto che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai
sensi di legge e del vigente statuto, in questo luogo e
giorno alle ore 15:00, mediante avviso di convocazione
diramato in tempo utile a tutti gli interessati con mezzi
consentiti dall'art. 10 del vigente statuto e nei termini dal
medesimo previsti;

- sono presenti, in proprio o per valida delega che resta
acquisita agli atti dell'associazione, 75 (settantacinque)
degli 87 (ottantasette) associati regolarmente iscritti nel
libro dei soci, come risulta dall'**elenco presenze** che si
allega al presente atto **sub A**);

- è presente il Consiglio Direttivo, nelle persone dei
componenti risultanti dall'elenco presenze sopra allegato;

- l'associazione non è dotata di organo di controllo né di
revisore unico, non essendovi tenuta per legge, né per
Statuto;

REGISTRATO a VARESE

il 01/02/2025

n. 2835 SERIE 1T

Esente

- tutti i presenti hanno diritto di partecipare alla presente assemblea, ai sensi di legge e di statuto;

verificata

la regolarità della costituzione dell'assemblea,

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita la presente assemblea, ai sensi del vigente statuto, ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno, che mette in discussione.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea la necessità di adeguarsi ai principi ed alle prescrizioni previste dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), approvando un nuovo testo di statuto, al fine di ottenere l'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del citato d.lgs. n. 117 del 2017.

Il Presidente dichiara che, a decorrere dall'iscrizione dell'Ente nel RUNTS, la denominazione dovrà includere l'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS". Propone pertanto che, dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, l'Ente assuma la nuova denominazione "UN CUORE PER L'AUTISMO APS".

In relazione alle altre modifiche prospettate, il Presidente espone agli intervenuti come sia stata predisposta una bozza di statuto ampiamente riformulato in base a quanto richiesto dal d.lgs. n. 117 del 2017.

Il Presidente, dopo aver illustrato tale bozza di statuto, propone pertanto all'assemblea di approvare il nuovo testo di statuto, al quale si rinvia per il dettaglio di tutte le modifiche da esso desumibili e da approvarsi nel suo complesso.

Udito quanto esposto dal Presidente, l'assemblea, dopo esauriente discussione, con il voto favorevole di tutti i soci presenti espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

D E L I B E R A

1) di approvare il nuovo testo di **statuto** che regolerà la vita dell'associazione, composto di n. 37 (trentasette) articoli, che si allega al presente atto **sub B**), il quale prevede tra l'altro:

- la nuova denominazione dell'associazione **"UN CUORE PER L'AUTISMO APS"**;

- la sede e la durata a tempo indeterminato dell'associazione, che restano invariate;

- una più precisa riformulazione degli scopi associativi, in aderenza alle attività svolte dall'ente ed alle nuove indicazioni del Codice del Terzo Settore di cui agli artt. 4

e 5;

- una nuova disciplina del rapporto associativo, con i relativi diritti obblighi e requisiti nonché procedure per l'ammissione, ai sensi degli artt. 21 e ss. del Codice del Terzo Settore;
- la revisione degli organi dell'associazione, in linea con i dettami del Codice del Terzo Settore;
- le nuove norme sulla devoluzione del patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore;

2) di autorizzare tutte le operazioni di voltura, secondo la nuova denominazione, di qualsiasi partita ed intestazione ovunque esistente a nome dell'associazione, con pieno esonero dei titolari dei competenti uffici da ogni responsabilità al riguardo;

3) di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere sopra assunte e per apportare alle stesse ed allo statuto allegato tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni, che fossero richieste dalle autorità competenti e che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle **ore** quindici e cinquantatré minuti.

La parte comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, dichiara che l'associazione non è titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati.

La parte comparente dichiara che il presente atto è **esente dalle imposte di registro e di bollo** ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 117 del 2017.

La parte comparente mi **dispensa** espressamente dal dare **lettura della documentazione allegata sub A)**.

Io Notaio del presente **atto**, unitamente alla **documentazione allegata sub B)**, ho dato **lettura** alla parte comparente, che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su un foglio per tre pagine e fin qui della quarta.

Sottoscritto alle ore quindici e cinquantacinque minuti.

F.TO: GARBUIO Santo - GIOVANNI DE IORGI Notaio (L.S.)

ELENCO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'1 FEBBRAIO 2025

SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO

N.	COGNOME E NOME SOCIO	NUM. TESSERA SOCI	PRESENZE
1	Giudice Elisa	1/25	PRESENTE Elisa Giudice
2	De'Angelis Paolo	2/25	PRESENTE DELEGA A ALICE BORRELLO AB
3	De'Angelis Pietro	3/25	
4	Borrello Alice	4/25	PRESENTE Alice Borrello
5	Cranchi Barbara	5/25	PRESENTE Barbara Cranchi
6	Sivieri Enrico	6/25	PRESENTE Enrico Sivieri
7	Cranchi Federico	7/25	PRESENTE Federico Cranchi
8	Mema Malvina	8/25	PRESENTE Mema Malvina
9	Pozzi Cristina	9/25	PRESENTE Cristina Pozzi
10	Cavenaghi Paolo	10/25	PRESENTE Paolo Cavenaghi
11	Trombetta Federica	11/25	PRESENTE DELEGA A CRANCHI FEDERICO
12	Autiero Daniela	12/25	PRESENTE Daniela Autiero
13	Tramparulo Giuseppe	13/25	PRESENTE Giuseppe Tramparulo
14	Simonelli Carlo	14/25	PRESENTE DELEGA A CASTELLINO MARCO
15	Andreoli Luisa	15/25	PRESENTE Luisa Andreoli
16	Ferla Simona	16/25	PRESENTE DELEGA MEMA MALVINA
17	Piazzolla Matteo Roberto	17/25	PRESENTE DELEGA A ISANA-MARIA
18	Malacrida Maurizio	18/25	PRESENTE Maurizio Malacrida
19	Terraneo Rossella	19/25	PRESENTE Rossella Terraneo
20	Telesca Angelo	20/25	PRESENTE Angelo Telesca
21	Santilli Fausto	21/25	PRESENTE Fausto Santilli
22	Pereira Valdeis Betty Ester	22/25	PRESENTE Betty Ester Pereira
23	Calò Luca	23/25	PRESENTE Luca Calò
24	Regazzoni Elena	24/25	PRESENTE Elena Regazzoni
25	Fontana Michele	25/25	PRESENTE Michele Fontana
26	Butti Annina	26/25	PRESENTE Annina Butti
27	Murgia Laura	27/25	PRESENTE Laura Murgia
28	Colombari Paola	28/25	presente delega a Butti Annina
29	Fulminis Claudia	29/25	presente Claudia Fulminis
30	Balzaretti Cristina	30/25	PRESENTE Cristina Balzaretti

31	Bertolazzi Giovanna	31/25	PRESENTE DELEGA A ROSA TRANA <i>Trana</i>
32	Morabito Lorenzo	32/25	PRESENTE DELEGA A CUCI PAOLO <i>Cuci Paolo</i>
33	Paonessa Tiziana	33/25	PRESENTE <i>Trana</i>
34	Garbuio Santo	34/25	PRESENTE <i>Garbuio</i>
35	Sadikaj Ankelida	35/25	PRESENTE <i>A Sadikaj</i>
36	Colucci Laura	36/25	PRESENTE <i>Colucci</i>
37	Canali Anna	37/25	PRESENTE <i>Anna Canal</i>
38	Tettamanti Annalisa	38/25	PRESENTE DELEGA A ENRICO SIMERI <i>Enrico Simeri</i>
39	Castelnuovo Matteo	39/25	MOTATO GOTO <i>GOTO</i> PRESENTE
40	Sala Ilaria	40/25	PRESENTE <i>Ilaria Sala</i>
41	Jankowska Barbara	41/25	PRESENTE <i>Jankowska</i>
42	Kukul Iryna	42/25	presente <i>Kukul Iryna</i>
43	Brunetto Roberta	43/25	presente delega a <i>Tonin Erika</i>
44	Noguera Librada	44/25	PRESENTE DELEGA A TERESA ROSSELLA <i>Rossella</i>
45	Galbiati Paolo	45/25	PRESENTE DELEGA A <i>Telesio</i>
46	Vanoli Lisa Anita	46/25	PRESENTE DELEGA A MAURI MARCO <i>Mauri Marco</i>
47	Fumagalli Ettore	47/25	presente DELEGA A KUKOL IRYNA <i>Kukul Iryna</i>
48	Vaccaro Marinella	48/25	PRESENTE DELEGA A VECCHI <i>Vecchi</i>
49	Tonin Patrizia Cinzia	49/25	presente <i>Tonin Patrizia Cinzia</i>
50	Bruno Giuseppina	50/25	Presente delega a <i>Betty Ester Pereira Valdez</i>
51	Manzoni Elisa	51/25	presente delega a <i>Oliverio</i>
52	Alterio Raffaella	52/25	PRESENTE <i>Alterio</i>
53	Tritoni Erika	53/25	PRESENT <i>Tritoni</i>
54	Ronchetti Federica	54/25	PRESENT DELEGA A <i>Maurizio</i>
55	Emmanuel Queen Sandra	55/25	PRESENTE <i>Emmanuel</i>
56	Colombo Ileana	56/25	PRESENTE DELEGA A <i>Tonin Patrizia Cinzia</i>
57	Fusco Emanuele	57/25	PRESENT <i>Fusco</i>
58	Clementi Sara Emilia	58/25	PRESENTE DELEGA A <i>Barbara Jankowska</i>
59	Dick Abravi Afefa	59/25	PRESENTE <i>Dick</i>
60	Ies Ana Maria	60/25	PRESENTE <i>Ies</i>
61	Tonin Mariacristina	61/25	PRESENTE <i>Tonin</i>
62	Rizzi Luca	62/25	PRESENTE <i>Rizzi</i>
63	Mauri Marco	63/25	PRESENTE <i>Mauri</i>
64	Fontanella Silvia	64/25	PRESENTE <i>Silvia Fontanella</i>
65	Ambrogio Camilla	65/25	PRESENTE DELEGA A <i>Giuseppe</i>
66	Rossi Cristina	66/25	PRESENTE <i>Rossi</i>
67	Bernasconi Stefania	67/25	
68	Dominioni Mauro	68/25	

69	De Angeli Alessia	69/25	PRESENTO <i>De Angeli Alessia</i>
70	Marongiu Giulia	70/25	PRESENTE DELEGA A ^{CRISTINA} BAZZARETTI <i>De Angeli</i>
71	Vecchi Laura	71/25	PRESENTE <i>Vecchi Laura</i>
72	Albonico Elena	72/25	PRESENTE A ROSSI CRISTINA <i>Albonico Elena</i>
73	Forenza Stefania	73/25	PRESENTE DELEGA A PAZZA SERGIO <i>Forenza</i>
74	Filippenko Larysa	74/25	PRESENTE DELEGA A CALÒ LUCA <i>Filippenko</i>
75	Panza Sergio	75/25	PRESENTE <i>Panza Sergio</i>
76	Molteni Roberta	76/25	PRESENTE DELEGA A FONTANELLA SILVIA <i>Molteni</i>
77	Vitale Piermario	77/25	PRESENTE DELEGA A COLUCCI LAURA <i>Vitale</i>
78	Boi Katjuscia	78/25	PRESENTE <i>Boi Katjuscia</i>
79	Menga Elio	79/25	
80	Basaraba Cornelia	109/24	
81	Filippetto Cristina	146/24	
82	Chindamo Samuela	87/24	
83	Stefanoni Giulia	160/24	
84	Chierico Jessica	163/24	
85	Solinas Fabio	137/23	
86	Stipancich Valentina	147/23	
87	Attardo Paola	167/23	

MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

COGNOME E NOME CONSIGLIERE	PRESENZA	FIRMA
Garbuio Santo - Presidente	SI	<i>Garbuio Santo</i>
Autiero Daniela	SI	<i>Autiero Daniela</i>
Pozzi Cristina	SI	<i>Pozzi CRISTINA</i>
Cranchi Barbara	SI	<i>Cranchi Barbara</i>
Sala Ilaria Maria	SI	<i>Sala Ilaria Maria</i>
Santilli Fausto	SI	<i>Santilli Fausto</i>

Garbuio Santo

Giovanni De



Allegato "B" al rep. n. 2626/1984

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione

"UN CUORE PER L'AUTISMO APS".

ART. 2) SEDE

L'associazione ha sede legale in Comune di Bosisio Parini.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'organo direttivo.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione di promozione sociale esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016, e successive modificazioni, (lettera a));

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d));

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017 (lettera i));

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k));

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l));

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

- all'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 112 del 2017 (lettera p));
- alloggio sociale, ai sensi del d.m. Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q));
 - agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 l. n. 141 del 2015, n. 141, e successive modificazioni, (lettera s));
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. n. 166 del 2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017 (lettera u));
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 l. n. 53 del 2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, l. n. 244 del 2007 (lettera w)).

In particolare, l'associazione persegue le seguenti finalità: migliorare la qualità della vita di soggetti (adulti e bambini) con diagnosi di disturbo dello spettro autistico (di seguito "assistiti") e dei loro familiari, prestando supporto sociale, oltre che lo svolgimento di attività nei settori dell'istruzione e della formazione, del supporto morale e psicologico alle famiglie e coordinamento delle stesse.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- attività di assistenza, formazione e sostegno psicologico alle famiglie degli assistiti creando iniziative di auto-aiuto tra i genitori;
- attività di promozione dell'integrazione sociale degli assistiti e, in particolare, dell'integrazione scolastica degli assistiti;
- attività di promozione dell'attività di sostegno scolastico prestata agli assistiti da soggetti terzi, pubblici o privati;
- attività di organizzazione di corsi per genitori/familiari in modo da formare correttamente il maggior numero di persone possibili all'approccio con gli assistiti;
- attività di promozione tra le famiglie e nelle sedi istituzionali opportune delle terapie riabilitative di ultima generazione;
- realizzazione di progetti atti a strutturare un percorso di vita per tutti quei soggetti che non riusciranno a raggiungere l'autosufficienza in età adulta;
- ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché

coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs..

ART. 4) DURATA

L'associazione di promozione sociale è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione di promozione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 13) dello statuto.

TITOLO II

FONDO COMUNE E RISORSE

ART. 5) FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6) RISORSE

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti

o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali, mediante richiesta scritta inviata all'organo direttivo;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati.

ART. 11) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non può essere trasferita.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 13) RECESSO

Ogni associato può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione di promozione sociale dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione di promozione sociale.

ART. 14) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione di promozione sociale per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al

Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 15) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV **ASSEMBLEA**

ART. 16) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

ART. 17) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 18) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo, ovvero dall'amministratore unico con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.),

telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione europea.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- * il luogo in cui si svolge l'assemblea, con indicazione del Comune e dell'indirizzo;

- * nel caso in cui l'assemblea si svolga anche con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'associazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

- * la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- * le materie all'ordine del giorno;

- * le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 7 (sette) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

ART. 19) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 20) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente statuto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 21) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 22) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, è, in ogni caso, necessaria la presenza in tale luogo del presidente

della riunione e del segretario o del notaio.

L'associazione dovrà in ogni caso far sì che nel luogo di convocazione vi siano soggetti preposti a garantire l'accesso degli aventi diritto, il collegamento audio/video alla riunione e l'invio e la ricezione dei documenti eventualmente necessari.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri dell'organo direttivo e dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

ART. 23) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 24) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio direttivo composto da due o più membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto previsto in materia di s.r.l. dall'art. 2475, comma 3, cod. civ..

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo direttivo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'amministratore unico, ovvero la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'organo direttivo resta in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

ART. 25) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione di promozione sociale, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della

riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

ART. 26) COMPENSO ALL'ORGANO DIRETTIVO

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ART. 27) RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza dell'associazione di promozione sociale.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'associazione di promozione sociale spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza dell'associazione di promozione sociale spetta agli stessi

congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza dell'associazione di promozione sociale spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 28) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 29) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione,

di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 30) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 29) che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione di promozione sociale è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre)

membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 31) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 32) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio dell'associazione di promozione sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 33) ESTINZIONE E SCIoglimento

L'associazione di promozione sociale si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione di promozione sociale si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione di promozione sociale viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 34) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 35) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 37) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del

2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

F.TO: GARBUIO Santo - GIOVANNI DE IORGI Notaio (L.S.)